

DIRITTO SOCIETARIO

Gli adempimenti formali per le modifiche dell'atto costitutivo delle S.r.l.

di **Dottryna**



Accade molto spesso che a causa della normale evoluzione dell'attività aziendale, piuttosto che a cambiamenti nel *core business* o ancora a modifiche della compagine societaria, i soci di S.r.l. si trovino a dover modificare successivamente l'atto costitutivo al fine di renderlo maggiormente aderente alle sopraggiunte esigenze societarie.

Al fine di approfondire gli aspetti civilistici che regolano tale operazione, è stata pubblicata ieri in Dottryna una scheda autorale dedicata a questa tematica.

Nel presente contributo sono analizzati gli adempimenti formali da porre in essere.

Nel momento in cui si deve **modificare l'atto costitutivo di una S.r.l.**, in linea generale è necessaria, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2480 cod. civ.](#), una **deliberazione dell'assemblea dei soci** con l'intervento del **notaio** che deve redigere il **verbale** e provvedere alla sua **iscrizione al Registro delle imprese**.

Non tutte le modifiche dell'atto costitutivo devono però seguire la procedura dettata dall'[articolo 2480 cod. civ.](#), è questo il caso in cui:

- siano modificati gli **amministratori nominati con l'atto costitutivo**;
- vi siano modifiche nella composizione della compagine societaria.

Sono inoltre previste **specifiche procedure** da seguire nel caso di **aumento e riduzione del capitale** ([articolo 2481 cod. civ.](#) e seguenti).

Competenza

La regola

Le modifiche dell'atto costitutivo sono deliberate dall'**assemblea dei soci**.

I soci non possono quindi ricorrere

Le eccezioni

- l'atto costitutivo può attribuire agli **amministratori** la **facoltà di aumentare il capitale sociale** ([articolo 2481 cod. civ.](#));
- il tribunale, anche su istanza di

ai **metodi della consultazione** scritta o del consenso dato per iscritto.

Quorum richiesti Salvo diverse previsioni dell'atto costitutivo, l'[articolo 2479-bis cod. civ.](#) prevede che l'assemblea deliberi con il **voto favorevole** dei soci che rappresentano **almeno la metà** del capitale sociale.

qualsiasi interessato, provvede alla **riduzione del capitale** in ragione delle perdite risultanti in bilancio ([articolo 2482-bis cod. civ.](#))

- nel caso di **trasformazione eterogenea** della società è richiesto il voto favorevole dei **2/3 degli aventi diritto**, e comunque il consenso dei **soci che assumono responsabilità illimitata** ([articolo 2500-septies cod. civ.](#));
- nel caso di **modifica dei diritti particolari** dei soci è richiesto il **consenso di tutti i soci**, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo ([articolo 2468 cod. civ.](#)).

Il **verbale** dell'assemblea con il quale si modifica l'atto costitutivo, come evidenziato in precedenza, deve essere **redatto necessariamente da un notaio**.

La redazione del verbale da parte del notaio **potrà però essere anche non contestuale**, purché avvenga nel termine di **trenta giorni** dalla delibera al fine di consentire il **deposito presso il registro delle imprese** alla prevista scadenza.

Va osservato come la disposizione civilistica si limiti a prescrivere che il verbale debba essere **redatto da un notaio**, senza però definirne nel dettaglio il **contenuto**.

A tal proposito, la dottrina prevalente ritiene applicabili, **per analogia**, le disposizioni dettate dall'[articolo 2375 cod. civ.](#) per le **S.p.a.**, in base alle quali il verbale dovrà essere redatto indicando:

- la **data** dell'assemblea;
- l'identità dei **partecipanti**;
- il **capitale rappresentato** da ciascuno;
- le **modalità e il risultato** delle votazioni;
- i **soci favorevoli, astenuti** o dissenzienti;
- le **dichiarazioni dei soci**, se pertinenti all'ordine del giorno e se l'annotazione è richiesta del socio stesso.

Il **notaio** deve inoltre:

- verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge;
- richiedere l'iscrizione delle variazioni nel Registro delle imprese, allegando le eventuali autorizzazioni richieste.

Se il notaio ritiene che **non siano state rispettate le condizioni di legge**, ne dà immediata comunicazione agli amministratori, i quali **nei trenta giorni successivi**:

- **convocheranno l'assemblea** per gli opportuni provvedimenti,
- oppure, potranno **rivolgersi al tribunale** per l'iscrizione nel Registro delle imprese con apposito decreto soggetto a reclamo.

Se gli amministratori restano inattivi, la deliberazione è **definitivamente inefficace**.

Infine, appare utile sottolineare che, in alcune ipotesi di modifica dell'atto costitutivo (come, ad esempio, il cambiamento dell'oggetto della società, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, ecc.), **spetta ai soci il diritto di recesso**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >